



## COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE

Provincia di Alessandria

Via Umberto I, 26  
rocchetta.ligure@gmail.com

Tel. 0143 - 90004  
Fax 0143 - 90478

Prot. n. 98/2021

### ORDINANZA N. 01/2021

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL PLESSO DI ROCCHETTA LIGURE DAL 03.03.2021 AL 08.03.2021 COMPRESI**

### I L S I N D A C O

**VISTE** le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

**VISTO** il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

**VISTO** il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a;

**VISTO** il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

**VISTO** il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 e, in particolare: - l'art. 1, comma 9, lett s), a mente del quale *"fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative*

*in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. 'Piano scuola/9, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis)';*

**VISTO** il nuovo D.P.C. M. del 14 gennaio 2021

**PRESO ATTO** che l'articolo 2 del medesimo Decreto prevede che le predette disposizioni si applicano a far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: «*Trasmissione documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"*»;

**PRESO ATTO** dalle comunicazioni dell'ASL Registro uff. n. U.0035679 en. U.0035682 in data 02/03/2021 con le quali veniva segnalata la positività a SARS-CoV-2 (coronavirus), di due alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Arquata Scrivia – Vignole Borbera, plesso di Rocchetta Ligure;

**VISTO** che è stato disposto dall'ASL un periodo di quarantena di 14 giorni, che va dal 20/02/2021 al 05/03/2021 per il primo e dal 23/02/2021 al 08/03/2021 per il secondo, così come per tutti gli alunni delle classi frequentate dai soggetti risultati positivi;

**CONSIDERATO** che

- i casi rilevati in ambito scolastico rappresentano un potenziale cluster familiare o comunitario non potendosi escludere di casi correlati;
- non risulta possibile effettuare la puntuale ricostruzione della catena del contagio

**CONSIDERATO** che tutti gli alunni del plesso, non soltanto quelli delle due classi coinvolte utilizzano gli stessi i mezzi di trasporto messi a disposizione dai Comuni;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'Art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l'adozione di Ordinanza recante misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica e all'esito dell'analisi dell'impatto delle misure di cui alla presente Ordinanza;

**VISTE** le richieste dei Sindaci dei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure e Roccaforte Ligure, associati per la gestione dei servizi scolastici, con le quali all'unanimità proponevano la chiusura di tutto il plesso scolastico di Rocchetta Ligure fino alla data di fine periodo di quarantena disposta dall'ASL;

**RITENUTO** necessario e urgente ai fini precauzionali, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, disporre la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale dal 03.03.2021 al 08.03.2021 compresi;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** l'art. 50 del TUEL, D. Lgs 267/2000;

## **ORDINA**

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti la **CHIUSURA** precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, del Plesso di Rocchetta Ligure, facente parte dell'Istituto Comprensivo Arquata Scrivia-Vignole Borbera,

**dal 03.03.2021 ai 08.03.2021 compresi.**

## DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento alle scuole interessate affinché si provveda tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori degli alunni;  
di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefetto di Alessandria, al Comando Stazione dei Carabinieri di Rocchetta Ligure (AL);  
la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Rocchetta Ligure (AL);

## AVVERTE

Ai sensi degli art.7,8,9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n.241 che:

- Il presente atto costituisce avvio di procedimento;
- L'Amministrazione competente è il Comune di Rocchetta Ligure
- Oggetto del procedimento: incolumità pubblica;
- La persona Responsabile del Procedimento è il Sindaco, Fabio COGO;
- L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Segreteria del Comune di Rocchetta L. Via Umberto I n. 26, orario 9-12 tutti i giorni feriali tranne il lunedì e il mercoledì, tel. 0143 90004 fax 0143 90478;
- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- I destinatari del presente provvedimento, i soggetti nei confronti del quale il presente provvedimento possa determinare un pregiudizio ed i soggetti di cui sopra, se intervenuti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.24 della citata legge 241/90 e di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 gg. al Capo dello Stato

Dalla residenza municipale, li 02/03/2021

